



COMUNE DI PISA

Regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali

(ai sensi dell'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 30)

Approvato con Deliberazione del C.C. n. ____ del _____

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione e dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Articolo 2

Entrate ed atti definibili in forma agevolata

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle seguenti ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017:

- a) ingiunzioni fiscali relative all'Imposta comunale sugli immobili (ICI);
- b) ingiunzioni fiscali relative all'Imposta municipale propria (IMU);
- c) ingiunzioni fiscali relative alla Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);
- d) ingiunzioni fiscali relative al Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- e) ingiunzioni fiscali relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);
- f) ingiunzioni fiscali relative al Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- g) ingiunzioni fiscali relative all'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- h) ingiunzioni fiscali relative al Diritto sulle pubbliche affissioni;
- i) ingiunzioni fiscali relative all'Imposta di scopo (ISCOP);
- j) ingiunzioni fiscali relative alla Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- k) ingiunzioni fiscali relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per dette ingiunzioni le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli importi di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In ipotesi di ingiunzioni fiscali di cui al comma precedente relative a diverse entrate e/o differenti annualità, la definizione agevolata si applica limitatamente a singole entrate definibili e/o singole annualità definibili.

3. Fermo restante quanto disposto al precedente comma 2, non è ammessa la definizione parziale degli importi contenuti nelle ingiunzioni fiscali.

4. La definizione agevolata si applica anche ai debiti inclusi negli atti di cui al precedente comma 1 oggetto di piani di dilazioni di pagamento, anche decaduti, concessi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, sono sospesi i termini di pagamento delle rate scadenti tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata. Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata determina la revoca automatica della dilazione di pagamento precedentemente concessa. In caso di rigetto dell'istanza di definizione agevolata ovvero di mancato pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata, i termini di pagamento sospesi riprendono a decorrere dal trentesimo giorno successivo al rigetto ovvero alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.

5. La definizione agevolata si applica anche ai debiti inclusi negli atti di cui al precedente comma 1 ricompresi nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

6. Relativamente alle entrate ed atti definibili in forma agevolata non è possibile avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, e non è possibile altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati ovvero non sia stato notificato atto di pignoramento.

Articolo 3

Misura dell'agevolazione

1. Gli atti di cui al precedente articolo 2 possono essere definiti con il pagamento di quanto dovuto al netto dei soli importi a titolo di sanzione in essi contenuti.

2. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma 1, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono definibili con la sola eliminazione degli importi applicati ai sensi del sesto comma dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le somme eventualmente già pagate, anche a seguito di dilazioni di pagamento concesse, alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, a titolo di sanzione ed interessi ex articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 24 novembre 1981, n. 689, di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché di interessi di dilazione, restano acquisite al bilancio comunale e non sono oggetto di ripetizione.

Articolo 4

Modalità e termini di pagamento

1. Gli importi dovuti per effetto della definizione agevolata possono essere pagati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2020 ovvero in quattro rate alle seguenti scadenze:

- 31 gennaio 2020;
- 31 luglio 2020;
- 29 gennaio 2021;
- 30 luglio 2021.

2. Gli importi dovuti per effetto della definizione agevolata, di ammontare complessivo inferiore ad euro 200,00, possono essere pagati esclusivamente in unica soluzione alla scadenza di cui al precedente comma 1.

3. In ipotesi di pagamento a rate sono applicati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, in ragione del saggio legale corrente alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata. Le rate sono di uguale importo fra loro salvo la prima che è maggiorata di tutte le spese di procedura e notifica maturate.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante accredito sul conto corrente postale intestato alla Società Entrate Pisa S.p.A. indicato nella comunicazione di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata.

Articolo 5

Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata

1. L'istanza di definizione agevolata, redatta su apposito modello predisposto dalla Società Entrate Pisa S.p.A., può essere presentata dal debitore ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo al pagamento del debito.

2. L'istanza di definizione agevolata deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2019 con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) all'indirizzo: sepi-pisa@legalmail.it ;
- b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Società Entrate Pisa S.p.A., con sede in Pisa, Via Cesare Battisti n. 53;
- c) con consegna al protocollo della Società Entrate Pisa S.p.A., presso la sede ubicata in Pisa, Via Cesare Battisti n. 53.

3. Nella predetta istanza deve essere indicato se si intende effettuare il pagamento in unica soluzione o a rate, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto le entrate cui la stessa si riferisce, assumendo l'impegno a rinunciare ai predetti giudizi.

Articolo 6

Effetti della presentazione dell'istanza di definizione agevolata

1. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di detta istanza.

Articolo 7

Esito dell'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata

1. L'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata deve concludersi entro il 31 dicembre 2019.
2. Entro il predetto termine la Società Entrate Pisa S.p.A. comunica al debitore l'esito dell'istruttoria con l'indicazione, in caso di accoglimento dell'istanza, dell'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata con le relative scadenze.

Articolo 8

Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, alle relative scadenze, di tutte le somme dovute. Inoltre, nel caso in cui siano pendenti giudizi aventi ad oggetto le entrate cui si riferisce la definizione agevolata, è ulteriore condizione per il perfezionamento della stessa la trasmissione alla Società Entrate Pisa S.p.A. dell'atto di rinuncia ai predetti giudizi, da effettuarsi entro il termine di pagamento in unica soluzione o di pagamento della prima rata.

Articolo 9

Mancato, insufficiente o tardivo versamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto ed il residuo debito non può più essere rateizzato.

Articolo 10

Esclusioni

1. Sono in ogni caso esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti elencati dalla lettera a) alla lettera d) del comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
2. Sono escluse dalla definizione agevolata di cui al presente regolamento le somme oggetto di procedure esecutive nell'ambito delle quali si è già tenuto incanto con esito positivo nonché le somme per le quali è già stata presentata istanza di assegnazione ovvero è già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati ovvero è già stato notificato atto di pignoramento.
3. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i debiti esclusivamente riferiti ad importi eliminabili per effetto della stessa definizione agevolata ossia esclusivamente riferiti a sanzioni, per le ingiunzioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a j), ed a interessi, per le ingiunzioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k).

Articolo 11

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune entro trenta giorni dall'approvazione stessa.
2. La Società Entrate Pisa S.p.A. provvede a dare pubblicità al presente regolamento.